

(N. 1747)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUFFONI, FABBRI, SEGRETO, e ORCIARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1986

Applicazione di tolleranza sulla larghezza per veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili, classificati FRC (frigoriferi rinforzati), secondo le norme ATP

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo sussiste, nel trasposto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata attraverso l'impiego di « pallets », il problema dello spazio interno delle carrozzerie che, per i veicoli classificati FRC (frigoriferi rinforzati), non consente l'utilizzo di tutto il piano di carico, con conseguente riduzione delle capacità di trasporto dei veicoli, appesantimento dell'economia dei trasporti e dei consumi energetici.

Ciò è dovuto al fatto che il codice della strada (articolo 32) stabilisce per i veicoli una larghezza massima di 2,50 metri, mentre i « pallets » hanno dimensioni internazionali unificate, stabilite da norme ISO, che prevedono una larghezza minima di 1,20 metri. Ciò consente di stivare due file parallele di « pallets » (2,40 metri) soltanto se lo spessore delle pareti laterali della carrozzeria non supera i 5 centimetri.

Il problema si pone allora per i trasporti pallettizzati di derrate in regime di temperatura controllata, con veicoli classificati

FRC dalle norme internazionali ATP, applicate in Italia con decreto ministeriale 28 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984, per i quali è necessario — ai fini della richiesta coibentazione — adottare pareti laterali in materiale isolante avente uno spessore di almeno 8 centimetri.

L'esperienza conseguita nell'adozione di spessori ridotti (le cosiddette « pareti sottili ») non ha dato risultati accettabili, specialmente nel trasporto di derrate alimentari dal punto di vista sanitario, per la difficoltà di mantenere le temperature prescritte dalle norme dettate dal Ministero della sanità.

Non è del resto proponibile una riduzione delle dimensioni dei « pallets », stabilite da norme internazionali di unificazione e circolanti in tutto il mondo in un numero incalcolabile di esemplari.

Nelle more dell'approvazione del nuovo codice della strada e per far fronte alla concorrenza dei mezzi e dei trasportatori esteri

(negli altri paesi europei la situazione, pur differenziata, manifesta la tendenza verso l'impiego di tolleranze a partire dai 2,50 metri), senza ledere le disposizioni del codice della strada, nè quelle della direttiva 85/3/CEE « Pesi e dimensioni dei veicoli industriali », che stabiliscono le dimensioni dei veicoli al limite di 2,50 metri, si propone

che — per i soli veicoli destinati al trasporto di derrate deperibili, classificate FRC secondo le norme ATP, superiori a certe masse — venga ammessa una tolleranza del 4 per cento sulla suddetta larghezza, tale da consentire il carico di due file parallele di « pallets » e quindi il completo utilizzo del piano di carico dei veicoli in oggetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La larghezza massima della sagoma dei veicoli, stabilita dal primo comma dell'articolo 32 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, per gli autoveicoli e relativi rimorchi, allestiti con carrozzerie frigorifere classificabili FRC secondo l'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), ratificato con legge 2 maggio 1977, n. 264, aventi massa complessiva rispettivamente superiore a 15 tonnellate e 20 tonnellate, è misurata con la tolleranza del 4 per cento in sede di applicazione degli articoli 53, 54, 55, 56 e 136 dello stesso testo unico.